



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 234/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELELUNA CASERTA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 35-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
DELL'ART. 1, COMMA 2, E DELL'ART. 2, COMMI 1 E 2, DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA
DENOMINATO "CODICE MEDIA E SPORT" DEL 27 LUGLIO 2007**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, gli artt. 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "*Codice media e sport*" sottoscritto in data 27 luglio 2007 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36, recante "*Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi*", del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14/08/CSP "*Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice media e sport*" del 31 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119, del 24 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale della Campania del 1 luglio 2002, n. 9, recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto il 4 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al suddetto CO.RE.COM.;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2016;

VISTO il verbale di accertamento del 28 luglio 2016 del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

VISTO l'atto di contestazione del 28 luglio 2016 del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, trasmesso per la notifica in pari data alla società Teleluna Caserta S.r.l., con sede legale in Via Isonzo, n. 9, Caserta, con il quale è stata contestata la violazione del combinato disposto dell'art. 35-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "*Codice media e sport*" del 27 luglio 2007, per aver proferito nel corso della trasmissione "*Dimaro all goals*", andata in onda il 9 luglio 2016, sull'emittente televisiva locale "*TV Luna*", alcune particolari espressioni nei confronti di un tifoso della squadra di calcio della Juventus e di tutta la tifoseria della Juventus. Precisamente, alla domanda dell'altro conduttore su chi fosse stato a fare la telefonata, poi bruscamente interrotta dal sig. Carlo Alvino, lo stesso Alvino rispondeva: "*. . . uno affetto da questa gravissima patologia. Chi è affetto da questa patologia ha una sola strada: morte lenta ma sicura*";

VISTE le memorie difensive presentate al CO.RE.COM. Campania in data 2 agosto 2016 (prot. Autorità n. 52341 del 30 settembre 2016) con le quali la società Teleluna Caserta chiede l'archiviazione del procedimento.

Precisamente la difesa ha rappresentato che trattasi di trasmissione andata in onda in diretta quindi non controllabile preventivamente per prevenire dichiarazioni provenienti da terzi, di guisa che alla Società non può essere imputata la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del *Codice media e sport* per omesso preventivo controllo del contenuto del programma.

Secondo la difesa, altrettanto non può essere imputata alcuna responsabilità oggettiva in capo alla Società per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo poiché in ottemperanza a detta disposizione la stessa ha provveduto per ben due volte a rettificare e dissociarsi dalle affermazioni rese dal giornalista: prima, come prescrive la norma all'art. 3, nella medesima trasmissione "*Dimaro per primi*" del 18 luglio 2016 alle ore 17:46 e poi nell'immediatezza della richiesta da parte dell'AGCOM della acquisizione dei filmati del programma, lo stesso Carlo Alvino esprimeva le sue pubbliche scuse. Sostiene la difesa che successivamente la Società, in occasione del telegiornale del 29 luglio 2016 delle ore 13:00, ha provveduto a rilasciare formale comunicato di scuse, dissociandosi dal contenuto di tutte le affermazioni rese dal giornalista.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infine nella memoria si evidenzia che dall'espressione linguistica utilizzata dal giornalista Carlo Alvino, seppur di forte e discutibile contenuto, non si rinviene alcun riferimento preciso ad alcuna tifoseria, poiché nessuna squadra o bandiera vengono direttamente menzionate dal giornalista. Invero ciò che emerge è che il sig. Carlo Alvino si lascia andare ad affermazioni certamente forti, sicuramente infelici ma non atte per la loro genericità, ad integrare le violazioni contestate all'emittente;

RITENUTO di poter accogliere solo in parte le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- va rigettata l'eccezione relativa all'impossibilità di un preventivo controllo perché trattasi di trasmissione in diretta considerato che la responsabilità ricade completamente in capo all'emittente che ha trasmesso il programma in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Nel caso di specie, in altri termini, è il dato oggettivo della responsabilità editoriale dell'emittente di per sé sufficiente ad ascrivere pienamente in capo ad essa la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice media e sport* per aver trasmesso le espressioni, di propri dipendenti o altri soggetti intervistati, oggetto delle violazioni in parola;
- allo stesso modo, con riferimento alla presunta genericità ed altrettanta indeterminatezza della tifoseria verso la quale sono state rivolte le espressioni, si precisa che - fermo restando nella fattispecie de quo l'inequivocabile riferimento da parte del sig. Carlo Alvino alla tifoseria della Juventus - la violazione contestata si realizza per il solo fatto di aver proferito ed utilizzato quel linguaggio nei confronti di qualsivoglia tifoseria e quindi ipoteticamente anche non della Juventus poiché è proprio l'utilizzo di per sé di tali espressioni che realizza la violazione in parola. In altre parole, indipendentemente dall'individuazione o meno di una certa tifoseria, è sempre ingiustificabile l'uso di frasi che offendono la dignità umana e la sensibilità dei telespettatori, tra cui minori; l'uso di affermazioni cioè che la stessa difesa ha definito "*. . . di discutibile contenuto. . . oltre che . . . certamente forti, sicuramente infelici . . .*";
- va accolta invece l'eccezione relativa alla diffusione del messaggio nel quale l'editore e l'emittente si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione";

VISTA la delibera n. 12, dell'8 settembre 2016, del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania con la quale veniva proposto all'Autorità, in relazione alla trasmissione andata in onda il 9 luglio 2016 l'applicazione di una sanzione alla società Teleluna Caserta S.r.l.;

VISTO che ai sensi dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni "*Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del *Codice media e sport* “*Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del *Codice media e sport* “*Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi”;*

RILEVATO che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del *Codice media e sport* “*Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose”;*

RILEVATO che nel corso della trasmissione “*Dimaro all goals*”, andata in onda il 9 luglio 2016, sull'emittente televisiva locale “*TV Luna*”, come sopra descritto, si configura la violazione delle citate norme che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RILEVATA per l'effetto, la violazione dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice media e sport*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi di media entità in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei telespettatori anche minori nell'ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale qual è il calcio e con riferimento al contesto storico sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la stessa è stata posta in essere in modo non puntuale, sì da risultare non del tutto efficace, in quanto il programma non è stato prontamente interrotto. Invero, solo in un secondo momento la Società ha espresso la propria dissociazione dalla condotta del giornalista, così chiarendo la propria posizione;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività ed in particolare all'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Teleluna Caserta S.r.l., con sede legale in Via Isonzo, n. 9, Caserta, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione del combinato disposto dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice media e sport*;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 234/16/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di **dieci** giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 234/16/CSP*".

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice media e sport*, la presente delibera è trasmessa alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed all'Unione Stampa Sportiva Italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi